

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1323

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(GIUGNI)

e dal **Ministro delle finanze**

(GALLO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

e col **Ministro per la funzione pubblica**

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993,
n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle
imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali
e dagli spedizionieri doganali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge reitera i due precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione nei termini istituzionali ed è diretto all'attuazione di misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali iscritti negli appositi albi, in conseguenza della cessazione o riduzione dell'attività dopo l'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali intracomunitari a partire dalla data del 1° gennaio 1993.

Rispetto ai decreti-legge decaduti sono state apportate nel testo reiterato alcune modifiche di carattere operativo, dirette cioè a rendere più agevole l'iter procedurale da seguire per l'erogazione dell'indennità prevista dagli articoli 1 e 2 del provvedimento; e ciò a seguito delle segnalazioni effettuate dagli uffici tecnici preposti a tale adempimento relative alle difficoltà pratiche incontrate nell'attivazione delle procedure nel periodo di vigenza dei decreti non convertiti.

Unica modifica di carattere strutturale è la specifica disposizione, introdotta all'articolo 2, comma 4, con la quale si escludono dal campo di applicazione del presente provvedimento le imprese beneficiarie dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ciò in quanto alcune imprese di spedizione sono attualmente inquadrare nel settore industria e godono conseguentemente delle misure previste dalla menzionata legge. Sembra pertanto opportuno evitare ogni sovrapposizione di normative, considerato che lo scopo del presente provvedimento è quello di prevedere ammortizzatori sociali alle imprese che ne sono attualmente prive (imprese

non industriali o con meno di quindici dipendenti).

Nel dettaglio, gli interventi saranno attuati secondo le seguenti tipologie.

L'articolo 1 prevede la corresponsione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per il periodo di un anno, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, sospesi dal lavoro entro il 1993 in conseguenza dei suddetti eventi e già in servizio alla data del 1° gennaio 1992, con specifiche modalità relativamente alle quote di contribuzione.

L'articolo 2, comma 1, concede ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali nonché degli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali, licenziati entro il 1993 in conseguenza dei citati eventi, il beneficio della predetta indennità per il periodo di un anno dalla data del licenziamento. Per le anzidette categorie è inoltre prevista l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede una deroga alla sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Tale norma ha riguardo ai soli lavoratori eccedentari di cui al comma 1.

L'articolo 3 dispone il riconoscimento d'ufficio, ai fini pensionistici, dei periodi di godimento dell'indennità e stabilisce in 3.500 unità il numero massimo dei lavoratori interessati ai benefici di cui agli articoli 1 e 2.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4 definisce le modalità per il cofinanziamento pubblico degli interventi formativi, ai fini della riqualificazione o riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

L'articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono indetti concorsi pubblici per esami per l'assegnazione di un numero massimo di 2.000 unità al fine di coprire le vacanze di organico del Ministero delle finanze. A tali concorsi possono partecipare anche i lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e

dalle case di spedizione, aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero di ausiliario, che siano iscritti negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, nonché il personale amministrativo dipendente dai predetti soggetti in attività dal 1° gennaio 1983. A tali candidati, dichiarati idonei, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in considerazione dell'anzianità di servizio prestato.

Infine, l'articolo 6 reca le consuete norme di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il numero dei beneficiari delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è determinato in 3.500 unità, distinte in 2.000 lavoratori sospesi e in 1.500 lavoratori licenziati, che fruiranno del sostegno al reddito per un periodo di 12 mesi.

Articolo 1 - commi 1 e 3.

Costo annuo dell'indennità: lire 23.325.000 (lire 15.000.000 di indennità e lire 9.000.000 di oneri figurativi di cui all'articolo 3, comma 1; si sottraggono lire 675.000 *pro capite* per il contributo aziendale di cui alla seconda parte dell'articolo 1, comma 4).

Numero di lavoratori sospesi: 2.000.

Numero di anni di durata del trattamento: 1.

Lire $23.325.000 \times 2.000 =$ lire 47.000.000.000.

Articolo 1 - comma 4, primo periodo.

Tale disposizione comporta un'entrata per l'INPS di 44 miliardi di lire.

Retribuzione media di riferimento: lire 42.000.000.

Numero di addetti del settore interessato: 40.000.

Percentuale del versamento tra datore di lavoro e lavoratore: 1,3.

Lire $42.000.000 \times 40.000 \times 1,3\% \times 2 =$ lire 44.000.000.000.

Articolo 2 - comma 1.

Costo annuo dell'indennità: lire 24.000.000.

Numero di lavoratori licenziati: 1.500.

Numero di anni di durata del trattamento: 1.

Lire $24.000.000 \times 1.500 =$ lire 36.000.000.000.

Il comma 2 dell'articolo 2 non comporta alcun aggravio di spesa, in quanto la corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità ai soggetti eccedentari che vorranno beneficiarne trova compensazione nella mancata erogazione della somma che sarebbe dovuta a titolo di indennità di sostegno al reddito.

Costo complessivo netto (articoli 1 e 2):

Lire 47 miliardi + lire 36 miliardi - lire 44 miliardi = lire 39 miliardi.

Articolo 5.

La disposizione prevede l'assunzione di un numero massimo di 2.000 unità dei dipendenti del settore delle spedizioni internazionali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aventi determinati requisiti a copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

Poichè la medesima norma prevede che il trattamento economico spettante ai predetti lavoratori è pari a quello delle qualifiche iniziali di inquadramento, non esiste alcun onere aggiuntivo per cui occorra prevedere la copertura.

Si tratta infatti di una copertura di organico effettuata con uno strumento straordinario invece che con il normale strumento concorsuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.

Decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1993 ().*

Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti dalle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1993.

familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè pervenute agli uffici del lavoro.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Articolo 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonchè dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità, e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.

Articolo 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per

l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

Articolo 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indetti concorsi pubblici per esami per la copertura delle vacanze di organico del Ministero delle finanze, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, così ripartite:

a) 915 unità nel profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;

b) 1.085 unità nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.

2. Ai predetti concorsi possono partecipare, per una sola volta, anche i lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione, aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, nonché il personale amministrativo dipendente dai predetti soggetti in attività dal 1° gennaio 1983. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il Ministro delle finanze, con il decreto di indizione dei concorsi, dispone che ai candidati di cui al comma 2, che abbiano riportato almeno l'idoneità nelle prove concorsuali, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in relazione all'anzianità di servizio prestato.

4. I vincitori del concorso provenienti dalle categorie di cui al comma 2 sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni in relazione alle esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione finanziaria ubicati nella provincia in cui hanno prestato servizio, eccettuati gli uffici dipendenti dal dipartimento delle dogane e imposte indirette e quelli situati nella provincia autonoma di Bolzano. I vincitori che hanno svolto la precedente attività nella provincia autonoma di Bolzano, che non abbiano indicato altra sede di destinazione, sono assegnati dall'amministrazione.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 2 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. Gli stessi soggetti conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Articolo 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - GALLO - BARUCCI -
SPAVENTA - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO